

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE PRESTAZIONI REALIZZAZIONE CICLO INCONTRI CULTURALI 2018.

CIG ZDF22FD465 N. _____ Reg. Atti privati

L'anno duemiladiciotto (2018), addì del mese di, nella sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Piazza Gavazzi, 4 - Pergine Valsugana

TRA

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con sede in Pergine Valsugana (Tn) - piazza Gavazzi, 4 - Codice Fiscale 02143860225 nella persona del dott. Luca Dalla Rosa, nato a Trento il 13/08/1964, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta n. 109 dd. 29.05.2008 e del Comitato Esecutivo n. 154 dd. 11 dicembre 2017 6, nonché con decreto del Presidente n. 4 dd. 16 gennaio 2018;

E

L'Associazione Amici della storia di Pergine Valsugana, con sede legale in 38057 Pergine Valsugana (TN), via F. Filzi, n. 2 – Codice Fiscale 80025020225 e Partita I.V.A. 00922940226, rappresentata dal Presidente prof.ssa Iole Piva, nata a Levico (TN) il 30/04/1956, in qualità di legale rappresentante,

PREMESSO CHE

Lo scopo perseguito dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol con la presente convenzione è di garantire, in conformità alla deliberazione del Comitato Esecutivo n. 33 dd. 26/03/2018, ad oggetto *“Programmazione attività culturali anno 2018. Atto d'indirizzo”*, ed alla conseguente determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. dd. 30.03.2018, la piena realizzazione delle iniziative di promozione culturale in oggetto.

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

ART. 1 – OGGETTO

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito per brevità denominata Comunità, come sopra rappresentata, affida all'Associazione Amici della storia di Pergine Valsugana, di seguito per brevità denominata Associazione, che accetta, l'incarico per la realizzazione delle iniziative di promozione culturale in oggetto.

ART. 2 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione garantirà la realizzazione delle iniziative di promozione culturale in oggetto secondo il programma dettagliato delle singole attività ed il quadro economico di cui alla nota in atti sub ns. prot. arr. n. 6337/1.16 dd. 23 marzo 2018 presentato dalla stessa, che sebbene non materialmente allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In particolare l'Associazione provvederà alla:

1. Progettazione dettagliata e gestione delle attività promozionali dell'intero ciclo di incontri culturali, comprensive di stampa del materiale promo-pubblicitario, promozione tramite web e social media;
2. direzione operativa e gestione organizzativa/amministrativa/contabile per tutta la durata del ciclo di incontri culturali.

Tali prestazioni saranno rese con riferimento a tutte e tre le tipologie di incontri culturali denominate: *“incontri culturali di primavera”*, *“incontri culturali d'estate”* e *“incontri culturali d'autunno”* e si concluderanno entro il 31 dicembre 2018.

Tutti i compiti tecnico-logistici-amministrativi inerenti le prestazioni/forniture previste nei due punti sopra delineati e dettagliati nel programma in atti sub ns. prot. arr. n. 6337/1.16 dd. 23 marzo 2018, unitamente ai relativi aspetti organizzativi, gestionali/contabili e di coordinazione sono affidati all'Associazione che si avvarrà delle prestazioni della propria struttura organizzativa (volontari), di prestazioni di lavoro autonomo/occasionale o di terzi subappaltatori/subcontraenti.

L'Associazione, in quanto responsabile amministrativo/gestionale/operativo/coordinatore di tutte le singole attività sopra elencate, è responsabile degli eventi dannosi che si potrebbero verificare nella conduzione delle relative prestazioni per qualsiasi causa, nei confronti di terzi, oppure per fatto imputabile a terzi, per qualsiasi causa, anche nei confronti di prestatori di lavoro autonomo/occasionalmente o di terzi subappaltatori/subcontraenti, oppure per fatto imputabile ai lavoratori autonomi/occasionalmente e terzi subappaltatori/subcontraenti.

L'Associazione è inoltre obbligata a garantire la copertura assicurativa di eventuali volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle prestazioni.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione è obbligata al rispetto delle disposizioni del vigente piano triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del vigente Codice di comportamento della Comunità, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente ha durata dall'inizio delle prestazioni fino al 31.12.2018 compreso.

ART. 4 – CONDIZIONI FINANZIARIE

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione la Comunità si impegna a corrispondere all'Associazione medesima la somma complessiva di € 12.000,00 IVA 22% compresa.

Il suddetto importo verrà corrisposto ad avvenuta dimostrazione dell'effettuazione delle attività previste in convenzione, comprovato mediante sintetica relazione corredata da autocertificazione del legale rappresentante che attesti l'avvenuta realizzazione delle attività previste in convenzione.

In particolare il corrispettivo viene erogato, previa presentazione di fatture, con le seguenti modalità:

il 70% dell'importo complessivo di €. 12000,00 I.V.A. di legge compresa, previa presentazione di fattura e consegna alla Comunità di sintetica relazione illustrativa delle varie attività organizzative e promozionali realizzate (fattura da produrre a partire dal 25.05.2018);

il saldo del restante 30% dell'importo complessivo di €. 12000,00 I.V.A. di legge compresa a conclusione delle attività, previa presentazione di fattura corredata di sintetica relazione illustrativa dimostrativa dell'avvenuta realizzazione di tutte le attività previste (fattura da produrre ad avvenuta esecuzione della prestazione);

La liquidazione e pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa al repertorio dell'Ente, previa verifica delle relazioni redatte dall'Associazione. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato. Qualora le relazioni pervengano al protocollo dell'Ente in data successiva alle fatture, i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento della relazione. L'Associazione, che opera nel rispetto dei principi contenuti nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, fornirà alla Comunità - su richiesta della stessa e ai fini della dimostrazione dell'attività svolta e degli esborsi (copia fatture) sostenuti in relazione all'attività prestata - ulteriori informazioni e dati conoscitivi inerenti le attività svolte. A sua volta la Comunità potrà effettuare controlli mirati sulle prestazioni oggetto della presente convenzione.

ART. 5 - INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze agli obblighi stabiliti nella presente convenzione devono essere attestate da ciascuna delle parti contraenti per iscritto e con fissazione del termine perchè le stesse siano rimosse, pena la sospensione della presente convenzione dalla data di scadenza del termine e fino a quella di accertata rimozione dell'inadempienza stessa.

La Comunità si riserva la facoltà di rescindere la presente convenzione previa diffida del Responsabile competente alla controparte in presenza di:

- a) significative variazioni dei presupposti o dei contenuti della presente convenzione;

- b) irregolarità nella gestione dell'attività tali da pregiudicare il raggiungimento delle finalità della presente convenzione;
- c) diminuzione dello specifico bisogno sostenuto dalla presente convenzione di entità tale da rendere non più conveniente mantenere attivo il rapporto.

ART. 6 – PRIVACY

L'Associazione garantisce la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione. Si impegna altresì a trattare eventuali dati personali di dipendenti, utenti, amministratori, fornitori, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". Titolare del trattamento dei dati in questione è la Comunità; con la stipulazione della presente convenzione l'Associazione è nominata dalla Comunità Responsabile del trattamento. In quanto Responsabile, l'Associazione dovrà attenersi ai compiti ed alle istruzioni stabiliti dalla Comunità, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, di cui al Titolo V della parte I - Sicurezza dei dati e dei sistemi - del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e al disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza ad esso allegato (allegato B). Su richiesta della Comunità, l'Associazione dovrà presentare al medesimo una relazione scritta in ordine alle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati. La Comunità si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche in ordine al trattamento dati da parte dell'Associazione e ogni altra iniziativa di vigilanza sulla puntuale osservanza da parte dell'Associazione medesima delle disposizioni di legge e delle istruzioni impartite.

ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Associazione assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. La presente convenzione è comunque risolta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accessi presso banche o presso la società Poste

Italiane S.p.a. L'Associazione si obbliga a inserire nei contratti stipulati con eventuali subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi. In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 136/2010, il Codice CIG (**ZDF22FD465**) dovrà essere riportato obbligatoriamente su ciascuna fattura inviata alla Comunità, oltreché su tutti i documenti amministrativi e contabili dell'Associazione, sia cartacei che informatici, riguardanti il servizio.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante la presente convenzione è competente il Foro di Trento.

ART. 9 - REGISTRAZIONE E SPESE

La presente, stipulata in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e succ. mod. ed int. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico dell'Associazione.

Letto, accettato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA STORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE,
MENSE E PROGRAMMAZIONE DELLA
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

- prof.ssa Iole Piva -

- dott. Luca Dalla Rosa -